

## **TI\_GERICHTE 14.2018.130 vom 14. Januar 2019**

TI Tribunale d'appello, 2019-01-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2018.130](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2018.130)

FR: TI\_GERICHTE 14.2018.130 du 14 janvier 2019

IT: TI\_GERICHTE 14.2018.130 del 14 gennaio 2019

### **Regeste**

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto pubblicitario. Indennità in caso di revoca.  
Pena convenzionale

### **Erwägungen**

#### **E. 3**

Nella decisione impugnata, il Giudice di pace ha anzitutto considerato che nel sottoscrivere il contratto pubblicitario – contratto non codificato al quale, a suo dire, si possono ritenere applicabili le norme sulla locazione – l'escusso ha accettato ogni clausola in esso contenuta, quindi anche quella del punto 5 che stabilisce le conseguenze in caso di disdetta. Egli ha poi rilevato che il suddetto contratto costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio sia per i canoni scaduti sia per l'eventuale penalità concordata in caso di disdetta. Osservato come il rigetto possa essere concesso anche qualora sia stato stabilito un importo forfettario per il risarcimento del danno derivante dalla disdetta intempestiva, il primo giudice ha escluso nel caso concreto la possibilità di una riduzione della pena convenzionale nel senso dell'art. 163 cpv. 3 CO, poiché a suo dire la pretesa dell'istante – corrispondente a circa un anno di canone a fronte di un contratto della durata di vent'anni – non può essere considerata sproporzionata. Anche volendo applicare le norme del mandato, come preteso dal convenuto, non si giungerebbe a diversa conclusione, dal momento che pure per tale tipo di contratto è previsto l'obbligo, in caso di disdetta in tempo inopportuno, di risarcire il danno. Per tutti questi motivi, il primo giudice ha accolto l'istanza.

#### **E. 4**

Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di essere incorso in una valutazione arbitraria laddove ha ritenuto che la CO 1 ha “creato degli spot promozionali”, ribadendo che il contratto pubblicitario sottoscritto dalle parti contiene le tipiche caratteristiche del contratto di mandato e poteva quindi essere disdetto in ogni tempo in virtù dell'art. 404 cpv. 1 CO). Trattandosi di norma imperativa, le parti non possono derogarvi, sicché la clausola n. 5 del contratto è a suo dire nulla. Contesta d'altronde che sia mai stata concordata una penale tra le parti e che la documentazione prodotta possa costituire un valido titolo di rigetto dell'opposizione per l'importo preteso.

#### **E. 5**

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione.

#### **E. 5.1**

Costituisce un titolo di riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di debito determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). *Conditio sine qua non* è che l'importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1).

### **E. 5.2**

Nella fattispecie l'istante fonda la propria pretesa sul contratto pubblicitario del 30 luglio 2014 (doc. 1 accluso all'istanza), e meglio sul suo punto 5 relativo all'importo dovuto in caso di rescissione dello stesso, che per sua scelta ha deciso di ridurre a fr. 2'156.70. Ora, firmando tale contratto il reclamante si è effettivamente impegnato a pagare "l'intera somma per il periodo prenotato" in caso di "rescissione o non rispetto dei termini del presente contratto" (sopra ad A). Si tratta quindi di un valido riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF per fr. 19'796.40 (v. il punto 4 sulla seconda pagina del contratto, inizialmente mancante nell'incarto trasmesso a questa Camera), meno le 37 rate di fr. 165.– mensili già corrisposte (quella iniziale e quelle da dicembre del 2014 a novembre del 2017), ovvero almeno per i fr. 2'156.70 posti in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 28 febbraio 2018, ossia dalla scadenza del termine di cinque giorni conferito con l'ultimo richiamo di pagamento del 20 febbraio 2018 (doc. 7), e ciò a prescindere dalla questione di sapere se la clausola in questione è una pena convenzionale o un'indennità forfettaria (sull'idoneità del contratto d'inserzione pubblicitaria come titolo di rigetto provvisorio si veda anche la sentenza del Tribunale federale 5A\_771/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 2.1).

### **E. 5.3**

A scanso di equivoci va inoltre ricordato che la "\_\_\_\_\_", cui è intestato il contratto pubblicitario, è una ditta individuale, che in quanto tale non ha personalità giuridica propria ma si confonde con il suo titolare RE 1, unico soggetto giuridico legittimato passivamente (come cliente, escusso e convenuto).

### **E. 6**

A norma dell'art. 82 cpv. 2 LEF, all'escusso incombe l'onere di rendere verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Stahelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

### **E. 6.1**

Nel caso in esame, il reclamante sostiene che il contratto invocato dall'istante soggiace alle norme del mandato e che la clausola n. 5, in quanto contrasta con la norma imperativa dell'art. 404 cpv. 1 CO, è nulla. Contrariamente a quanto egli lascia intendere, la questione della qualifica giuridica della clausola in questione deve ovviamente essere vagliata dal giudice del rigetto – addirittura d'ufficio trattandosi di un motivo di nullità – ma nei limiti di un esame di semplice verosimiglianza (art. 82 cpv. 2 LEF e sentenza della CEF 14.2003.16 del 25 agosto 2003 consid. 4.1).

## **E. 6.2**

Secondo il Tribunale federale il contratto destinato all'inserzione di un avviso pubblicitario (cosiddetto "Insertionsvertrag"), in forza del quale una parte s'impegna a pubblicare e a diffondere degli annunci dietro pagamento, soggiace alle norme del contratto di appalto ai sensi degli art. 363 e segg. CO (DTF 115 II 59, citata da Zindel/Pulver/Schott in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 a ed. 2015, n. 11a ad art. 363 CO; Koller in: Berner Kommentar, vol. VI/2/3/1, 1998, n. 233 ad art. 363 CO, pag. 78; Gauch, Der Werkvertrag, 5 a ed. 2011, n. 341, che parla però di contratto innominato con elementi dell'appalto).

## **E. 6.3**

Nella fattispecie, con la sottoscrizione del contratto in oggetto la CO 1 si è impegnata a pubblicizzare l'attività di RE 1 sugli schermi della propria rete, attraverso una ripetuta programmazione periodicamente aggiornata di materiali video o fotografici "già definitivi" preparati dal cliente (doc. 1, punti 1 e 3). Il reclamante rileva a ragione che, contrariamente a quanto scritto dal primo giudice, la CO 1 non ha creato alcuno spot promozionale dal momento che i video e le fotografie venivano da lui personalmente allestiti. Essa si è però impegnata, dietro pagamento di una mercede, a effettuare un lavoro destinato a produrre un risultato concretizzato su un supporto materiale – diffondere sui propri schermi gli spot pubblicitari del cliente –, in altre parole a fornire un'opera nel senso dell'art. 363 CO. Ne discende che il contratto pubblicitario sottoscritto dalle parti va verosimilmente qualificato come contratto d'appalto e non come mandato. Dunque l'art. 404 CO non trova ad applicarsi e la censura del reclamante cade nel vuoto.

## **E. 6.4**

Per mera abbondanza non è d'altronde inutile ricordare che secondo il Tribunale federale i contraenti possono validamente convenire che in caso di revoca intempestiva del contratto di mandato il mandatario possa rivendicare una pena convenzionale o un'indennità forfettaria in relazione con il pregiudizio particolare che gliene deriva nel senso dell'art. 404 cpv. 2 CO (sentenza 4A\_294/2012 dell'8 ottobre 2012 consid. 7.2; DTF 110 II 383 consid. 3/a e 109 II 468 consid. 4/b, citate da Veuillet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 188 ad art. 82 LEF e da Staehelin, op. cit., n. 129 ad art. 82). Anche per questo motivo il reclamo non può essere respinto.

## **E. 6.5**

Non è infine necessario esaminare se la clausola n. 5 sia eventualmente da ridurre in virtù dell'art. 163 cpv. 3 CO, perché il reclamante non l'ha allegato (contrariamente a quanto sarebbe stato il suo obbligo: sentenza della CEF 14.2013.154 del 28 ottobre 2013 consid. 4.1).

## **E. 7**

La tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non pone invece conto attribuire un'indennità d'inconvenienza all'istante, che non ha formulato alcuna richiesta motivata al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

## **E. 8**

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'156.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2.

Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 3. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo della Maggia. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.